

**REGOLAMENTO SULLE CONSULTE DI FRAZIONE E DI QUARTIERE** \_\_ *Errore. Il segnalibro non è definito.*

ART. 1 - SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	2
ART. 3 - ORGANI DELLE CONSULTE	2
ART. 4 - IL CONSIGLIO DELLA CONSULTA	2
ART. 5 - IL PRESIDENTE	3
ART. 6 - IL SEGRETARIO	3
ART. 7 - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA	3
ART. 8 - SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA	4
ART. 9 - DECADENZA E REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE	4
ART. 10 - FUNZIONI	4

## ART. 1 - SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento delle Consulte di Frazione e di Quartiere in applicazione dello Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 18 del 2.3.2004, divenuto esecutivo ai sensi di legge.

## ART. 2 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Al fine di promuovere una più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti l'amministrazione della città di Pontedera, il territorio comunale viene ripartito in numero 6 Consulte di Frazione e numero 3 Consulte di Quartiere per il centro città, così individuate:

- a) CONSULTA DI QUARTIERE CENTRO CITTA' NORD FERROVIA I VILLAGGI IL CHIESINO;
- b) CONSULTA DI QUARTIERE CENTRO CITTA' SUD FERROVIA;
- c) CONSULTA DI QUARTIERE OLTRETTA FUORI DEL PONTE;
- d) CONSULTA DI FRAZIONE LA ROTTA PIETROCONTI;
- e) CONSULTA DI FRAZIONE MONTECASTELLO;
- f) CONSULTA DI FRAZIONE IL ROMITO;
- g) CONSULTA DI FRAZIONE TREGGIAIA I FABBRI;
- h) CONSULTA DI FRAZIONE LA BORRA – SANTA LUCIA;
- i) CONSULTA DI FRAZIONE GELLO PARDOSSI.

2. L'estensione territoriale delle Consulte di Frazione e di Quartiere corrispondono alle delimitazioni territoriali previste nell'allegato (A).

3. La delimitazione territoriale delle Consulte di Frazione e di Quartiere potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale.

## ART. 3 - ORGANI DELLE CONSULTE

1. Sono organi delle Consulte:

- a) Il Consiglio della Consulta;
- b) Il Presidente della Consulta;

## ART. 4 - IL CONSIGLIO DELLA CONSULTA

1. Il Consiglio della Consulta, è costituito da rappresentanti delle associazioni a carattere ricreativo, sociale, culturale, sportivo, religioso e da rappresentanti dei partiti presenti sul territorio della Consulta, individuati nei modi e nelle forme previste dal successivo art. 7.

2. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di Presidente della Consulta.

3. Le Consulte di Frazione e di Quartiere rimangono in carica fino alla naturale decadenza del Consiglio Comunale e, in via transitoria, fino alla nomina delle consulte successive.

## ART. 5 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Consulta viene eletto dal Consiglio della Consulta nel suo seno, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti assegnati, nella prima seduta, dalla seconda seduta e successive si prevede una maggioranza relativa dei presenti.

2. Il Presidente rappresenta, nei rapporti esterni, la Consulta; convoca e presiede il Consiglio, dandone la massima pubblicità con avviso sul territorio, ne predispone l'ordine del giorno e presiede il consiglio assicurandone il buon andamento; cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale, riferisce a nome del Consiglio alla Giunta Comunale sui problemi e le istanze delle Consulte.

3. Al Presidente viene trasmesso, per conoscenza, l'invito di convocazione del Consiglio Comunale con il relativo ordine del giorno. Qualora siano iscritti all'o.d.g. questioni di particolare rilevanza per il proprio territorio di competenza, può chiedere di prendere la parola alla seduta del Consiglio Comunale attraverso una comunicazione da fare al Presidente del Consiglio entro 24 ore dal giorno dell'adunanza, indicando il punto o i punti sui quali intende intervenire, fermo restando l'impossibilità di prendere parte alla votazione. L'ufficio di presidenza del Consiglio stabilirà le modalità e i tempi dell'intervento.

4. Ogni anno i Presidenti delle Consulte di quartiere sono tenuti a partecipare ai lavori della Commissione Comunale Decentramento per relazionare sull'attività delle consulte stesse.

## ART. 6 - IL SEGRETARIO

1. Su proposta del Presidente il Consiglio nomina un segretario incaricato di redigere un sintetico verbale delle sedute della consulta, utilizzando degli appositi modelli forniti dal comune dove riportare luoghi, orari, presenti, resoconti degli interventi e delle deliberazioni con le votazioni ottenute.

2. Copia del verbale dovrà essere trasmessa entro 30 giorni al Sindaco tramite l'ufficio di segreteria del Sindaco dove sarà a disposizione dei capigruppo consiliari e della Commissione Decentramento.

## ART. 7 - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA

1. La Giunta Comunale all'inizio della legislatura promuove dei bandi pubblici per ogni Consulta di Frazione e di Quartiere per favorire l'ammissione nel Consiglio delle varie associazioni, partiti, associazioni religiose indicando in esso modalità e requisiti come previsto dell'art. 4 del presente regolamento.

2. Ogni associazione o partito indica un rappresentante effettivo ed un sostituto che partecipa alle riunioni del consiglio in caso di assenza del rappresentante effettivo.

3. La Giunta Comunale scaduto il termine di pubblicazione dei bandi, provvede a deliberare la composizione di ogni Consulta di Frazione sulla base delle indicazioni delle associazioni, dei partiti, delle parrocchie ammesse nel Consiglio di ogni Consulta.

4. La prima riunione del Consiglio della Consulta per l'insediamento sarà convocata dalla Giunta Comunale tramite l'assessore con la delega al decentramento.

5. Il Consiglio della Consulta dovrà essere convocato almeno due volte l'anno per iniziativa del Presidente, o di tre quinti dei rappresentanti del Consiglio medesimo.

## ART. 8 - SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA

1. Il rappresentante della Consulta presenta le proprie dimissioni al Presidente e alla Giunta Comunale; può inoltre essere considerato decaduto per assenze ripetute e continuative alle riunioni senza giustificati motivi.

2. L'associazione del rappresentante dimissionario può designare un nuovo nominativo per la surroga alla Giunta Comunale, che provvederà a deliberare la surrogazione nella prima riunione successiva alla presa d'atto della decadenza.

## ART. 9 - DECADENZA E REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE

1. La Consulta di Frazione e di Quartiere viene dichiarata decaduta dalla Giunta Comunale in caso di dimissione contemporanea dei rappresentanti nominati.

2. Le sedute del Consiglio della consulta sono valide se presente la maggioranza dei suoi rappresentanti assegnati.

3. Le sedute della Consulte sono pubbliche (salvo motivata richiesta della maggioranza dei suoi componenti) per la maggiore partecipazione dei cittadini.

4. La Consulta potrà avvalersi della struttura comunale come supporto tecnico per consulenze, quesiti o elaborazione di atti amministrativi.

## ART. 10 - FUNZIONI

1. Le consulte di Frazione e di Quartiere sono organismi rappresentativi delle realtà localistico-territoriali in ambito comunale e promuovono la partecipazione democratica, l'aggregazione e l'iniziativa dei cittadini stessi.

2. Nello spirito dell'art. 70 dello Statuto Comunale, e normate dagli art.i 75 – 88 – 89, hanno un ruolo consultivo con funzioni di istanza e di proposta verso l'Amministrazione Comunale.

3. Interpretando la volontà e le istanze scaturite dai cittadini nelle riunioni del Consiglio, possono avanzare proposte, suggerimenti o richieste di interventi manutentivi di strade, piazze, fabbricati, verde pubblico ecc. di competenza del Comune; proporre finanziamenti e realizzazione di opere pubbliche, interventi relativi al campo sociale, culturale e del tempo libero per l'impostazione dei programmi annuali e pluriennali dell'Amministrazione.

*Approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 01/03/2005*

[Indice](#)